REGOLAMENTO (CEE) N. 1220/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che modifica il regolamento n. 116/67/CEE relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3], in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/68 [5], prevede all'articolo 9, paragrafo 2, che qualora i semi raccolti nel corso delle campagne di commercializzazione 1967/1968, 1968/1969 e 1969/1970 siano posti sotto il controllo di cui all'articolo 2 di detto regolamento in uno Stato membro diverso da quello in cui i semi stessi sono stati raccolti, quest'ultimo Stato membro è autorizzato a versare l'integrazione a qualsiasi detentore del certificato previsto all'articolo 3 di detto regolamento che ne faccia domanda e fornisca la prova dell'origine e della trasformazione dei semi;

considerando che le difficoltà amministrative che hanno condotto all'introduzione di detto regime sussistono tuttora; che occorre pertanto mantenerlo per la campagna 1970/1971,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Qualora i semi raccolti nel corso delle campagne di commercializzazione 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970 e 1970/1971, siano posti sotto controllo in uno Stato membro diverso da quello in cui i semi stessi sono stati raccolti, quest'ultimo Stato membro è autorizzato a versare l'integrazione a qualsiasi detentore del certificato che ne faccia domanda e fornisca la prova dell'origine e della trasformazione dei semi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 29 giugno 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HÉGER

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.
(5) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 6.